



**N. 1277-A**

*Relazione orale*  
*Relatore PACIFICO*

**TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 3 marzo 2021

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**di concerto con il Ministro dell'interno**

**con il Ministro della giustizia**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**con il Ministro dello sviluppo economico**

**e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2019

## INDICE

### Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 3
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione ..... » 5

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

4 febbraio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: PRESUTTO)

21 gennaio 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

« Art. 3. - (*Copertura finanziaria*) - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2019 e a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. **Agli oneri derivanti** dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, **valutati, per le spese di missione, in** euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere **dall'anno 2021 e, per le restanti spese, pari** a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere **dall'anno 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2021-2023**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle finanze per l'anno **2021**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. *Identico.*

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*



€ 1,00